CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA E METODOLOGICA ALLE ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI REGOLATORI GRAVANTI SULLE IMPRESE

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2012 in Roma, presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica, sita in Roma

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa, di seguito denominato Dipartimento – con sede in Roma Via del Sudario n. 49 – 00186 (cod. fisc. n. 80243510585) rappresentato dalla dott.ssa Silvia Paparo, Direttore dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa (USA), domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata, appositamente delegata dal Capo Dipartimento dott. Antonio Naddeo, con decreto del 20 dicembre 2012

E

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 - 00186, (cod. fisc. 80111810588), rappresentato dal Direttore del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca dott. Emanuele Baldacci, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto all'art. 3 l'adozione di un programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma si ispira al principio della proporzionalità degli oneri e alla tutela degli interessi pubblici e tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni;
- ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, il Dipartimento della Funzione Pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia;
- il citato art. 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce disposizioni volte a prevenire l'introduzione di nuovi oneri attraverso l'introduzione del bilancio degli oneri;
- l'accordo del 10 maggio 2012 tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 prevede forme di collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la semplificazione dei procedimenti finalizzato all'attuazione del citato decreto-legge secondo una tempistica stringente, strutturata in un cronoprogramma condiviso, volto a conseguire con la massima sollecitudine gli obiettivi di semplificazione amministrativa e di sostegno allo sviluppo ivi previsti;



CONSIDERATO CHE

- per le attività di misurazione degli oneri amministrativi previsti dal citato articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, l'Istat e il Dipartimento hanno collaborato in base alla Convenzione stipulata in data 7 ottobre 2009;
- la collaborazione tra l'Istat e il Dipartimento ha consentito di raggiungere l'importante traguardo della misurazione di 26.5 miliardi di oneri l'anno per le imprese fino a 249 addetti e, attraverso la produzione di informazioni di dettaglio, di individuare rilevanti obiettivi di semplificazione, che hanno consentito di perseguire riduzioni degli oneri pari a 8.1 miliardi di euro l'anno:
- l'Istat e il Dipartimento sono interessati a proseguire la loro collaborazione per lo svolgimento di nuove attività connesse alla realizzazione del citato programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini;
- l'Istat, in relazione alla sua natura pubblica, all'attività istituzionale svolta, alla collocazione funzionale nell'ambito del Sistema statistico nazionale, all'esperienza acquisita attraverso la conduzione di specifiche indagini, ed alla precedente collaborazione per la realizzazione del programma di misurazione degli oneri amministrativi 2010-2012, ha una elevata competenza nelle metodologie di misurazione degli oneri regolatori, ivi compresi gli oneri amministrativi, strumentale alla realizzazione del progetto, e, per il possesso delle metodologie e delle informazioni necessarie, si pone come unico soggetto in grado di assicurare il compiuto svolgimento, con il necessario grado di qualità, delle indagini per la misurazione dei costi regolatori;

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle premesse e dei considerato

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

 Oggetto della presente Convenzione è l'assistenza tecnica e metodologica da parte dell'Istat alle attività di misurazione e riduzione degli oneri regolatori gravanti sulle imprese, condotte dal Dipartimento ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, per un massimo di 3 rilevazioni campionarie.

res

Art. 3 Impegni delle parti

- 1. Per le finalità di cui all'art. 2,
 - il Dipartimento si impegna a:
 - a) individuare, nell'ambito del Programma per la misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, le aree di regolazione oggetto d'indagine;
 - b) predisporre i questionari di rilevazione;
 - c) curare le attività di rilevazione sulla base delle indicazioni tecniche e metodologiche dell'Istat.
 - l'Istat si impegna a:
 - a) definire i criteri statistici per l'estrazione dei campioni di imprese da sottoporre a rilevazione e la strategia d'indagine;
 - c) impartire al Dipartimento istruzioni tecniche e metodologiche relative alla raccolta dei dati presso le imprese;
 - d) effettuare il controllo e la correzione dei dati campionari forniti dal Dipartimento;
 - e) curare la produzione delle stime in base ai dati rilevati dal Dipartimento.
- 2. L'Istat si impegna a definire la strategia d'indagine, ivi compreso il relativo disegno campionario, entro 20 giorni dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento delle aree di regolazione individuate ai sensi del comma precedente come oggetto di indagine.
- 3. Per le finalità di cui all'art. 2, l'Istat assicura, inoltre, assistenza metodologica al Dipartimento attraverso la partecipazione alle riunioni della task-force dedicate all'impostazione e alla verifica metodologica sull'andamento del piano di misurazione, nonché alle riunioni che, sulla base dell'accordo del 10 maggio 2012 tra Governo, Regioni ed Enti locali, dovessero svolgersi presso le sedi delle Regioni.
- 4. L'ISTAT comunica al Dipartimento il nominativo del referente per le attività di cui al presente articolo entro 5 giorni dalla stipula della Convenzione.

Art. 4 Segreto statistico e protezione dei dati personali

- 1. Titolare del trattamento statistico dei dati raccolti in occasione delle rilevazioni oggetto della presente Convenzione è il Dipartimento.
- 2. I dati elementari restano nella disponibilità esclusiva del Dipartimento.
- 3. Nel trattamento dei dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 4. Titolari dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione sono il Dipartimento e l'Istat. Sono responsabili del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza:
 - per l'Istat, il Direttore del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca;
 - per il Dipartimento, il Direttore dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa (USA).
- 5. Rientra nei compiti del responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003;
 - b) designare quali incaricati del trattamento dei dati personali tutte le persone, interne o esterne, che collaborano alle attività oggetto della presente Convenzione, impartendo loro istruzioni scritte dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività, la protezione dei dati trattati e, ove applicabile, la tutela del segreto statistico;
 - c) adottare, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 e del disciplinare tecnico ad esso allegato, le misure di sicurezza - organizzative, fisiche, tecniche e logistiche - idonee ad evitare accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non



- conformi alle finalità della raccolta, nonché la perdita o distruzione, anche accidentale, dei dati:
- d) predisporre misure idonee a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003:
- e) rendere idonea informativa agli interessati, in conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 5 Costi della Convenzione e modalità di pagamento

- 1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento corrisponderà all'Istat una somma pari a € 30.000.
- 2. La somma di € 30.000 sarà liquidata dal Dipartimento all'Istat al termine del periodo di durata della Convenzione.
- 3. La somma di cui al comma 2, sarà corrisposta a fronte:
 - a) di una formale richiesta di pagamento;
 - b) della consegna dei prodotti delle attività previste all'art. 3 e di un rapporto sintetico sulle attività svolte;
 - c) della attestazione da parte dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa della regolare esecuzione della prestazione per la quale è richiesto il pagamento.
- 4. L'erogazione dell'importo avverrà con accredito a favore dell'Istat sulla Contabilità Speciale n. 130195 intestata all'Istituto Nazionale di Statistica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Art. 6 Durata

- 1. la presente Convenzione, vincolante per entrambe le Parti, ha la durata di 9 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 10, .
- 2. Eventuali proroghe potranno essere concordate dalle Parti, con apposito scambio di note, sulla base di una richiesta del Dipartimento o dell'Istat documentata da comprovati motivi, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività.
- 3. Le Parti si riservano la facoltà, in presenza di interventi normativi, ovvero di modifiche al programma di misurazione degli oneri di cui all'art. 3 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, di richiedere una proroga dei termini di consegna dei prodotti delle attività di cui all'art. 3.

Art. 7 Recesso

- 1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di recesso qualora intervengano fatti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione.
- 2. In caso di recesso saranno riconosciute all'Istat le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso nonché quelle che risultino già definitivamente vincolanti anche se non ancora realizzate.

Art. 8 Norme regolatrici della Convenzione

1. La presente Convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutte le clausole in essa contenute, delle vigenti norme della contabilità di Stato e delle disposizioni del codice civile.



Art. 9 Risultati e prodotti

- 1. Per le rilevazioni di cui all'art. 2, il Dipartimento realizza la prima diffusione dei risultati, previa comunicazione all'ISTAT.
- 2. Successivamente alla prima diffusione dei risultati da parte del Dipartimento. ciascuna Parte può, in modo autonomo, diffondere in forma aggregata i risultati delle indagini esplicitando che gli stessi sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione e nel rispetto delle norme poste a tutela del segreto statistico e della protezione dei dati personali.
- 3. Nelle pubblicazioni o altro strumento di diffusione realizzato da ciascuna Parte dovrà essere dichiarato che le rilevazioni sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione e il Dipartimento dovrà essere menzionato quale ente titolare della rilevazione.

Art. 10 Obbligatorietà

1. La presente Convenzione è vincolante per le Parti a decorrere dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 11 Responsabilità

- 1. Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei vincoli derivanti dalla presente Convenzione. Ciascuna Parte non è pertanto responsabile per eventuali danni che possono derivare a terzi nel caso in cui l'altra Parte nello svolgimento delle attività di propria competenza abbia operato in modo difforme da quanto previsto dalla presente Convenzione.
- 2. Ciascuna Parte si impegna, conseguentemente, a sollevare l'altra Parte da qualsiasi danno, azione e spesa che possono sorgere in relazione alle suddette responsabilità.

Art. 12 Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di Roma.

Roma, li

PER IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Dott.ssa Silvia Paparo)

pho Popow

PER L'ISTAT

(Dott. Emanuele Baldacci)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 codice civile i seguenti articoli: Art. 7 (Recesso), Art. 10 (Obbligatorietà) e Art. 11 (Responsabilità).

PER IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Dott.ssa Silvia Paparo)

Hare Paper

PER L'ISTAT

(Dott. Emanuele Baldacci)

Eulika